

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1252)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1965 (V. Stampato n. 791)*

**d'iniziativa dei deputati CURTI Aurelio, BALDI, BORRA, BOVETTI, BRUSASCA, FRANZO, GASCO, JACOMETTI, MUSSA IVALDI VERCELLI, NICOLAZZI, PELLA, SARTI, SAVIO Emanuela, SECRETO e STELLA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 giugno 1965*

**Norme concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a riconoscere, agli affetti del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.

Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-Caselle di pertinenza del Demanio statale diverranno di proprietà dello Stato.

I Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa, delle finanze e del tesoro provvederanno all'adozione degli atti di ri-

spettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino, al quale, per il periodo in cui è abilitato all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.